

La fattura commerciale

Il caso analizzato dalla Corte di cassazione riguardava un atto facoltativamente impugnabile come la fattura per il pagamento della tariffa rifiuti, che ha natura tributaria.

L'atto atipico

In pendenza del ricorso contro l'atto atipico, il contribuente che riceve l'atto impositivo tipizzato, di accertamento, deve impugnarlo, per evitare che la pretesa del fisco diventi definitiva.

Pretesa consolidata se non c'è il ricorso contro l'atto tipizzato

Cassazione

Non basta il ricorso contro l'atto facoltativamente impugnabile

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

In caso di ricorso proposto contro un atto facoltativamente impugnabile (nella specie, la fattura per il pagamento della tariffa rifiuti), è necessario che, avverso il successivo atto tipizzato (l'atto di accertamento), il contribuente proponga ricorso. Tanto, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria. La conferma è contenuta nell'ordinanza n. 17300 della Cassazione, depositata ieri.

Il caso riguardava, per l'appunto, l'impugnazione di una fattura commerciale, contenente l'addebito della Tia, e cioè, verosimilmente, la tariffa rifiuti di cui al decreto Ron-

chi (articolo 49, del Dlgs 22/1997), avente natura tributaria. In proposito, la Corte ha più volte affermato il principio secondo cui il contribuente ha sempre la facoltà di proporre ricorso avverso un atto che non riveste la natura autoritativa degli atti tipizzati, a condizione che lo stesso contenga una pretesa determinata nell'an e nel quantum. Si discute in questo caso di impugnazione facoltativa, poiché il documento contestato non riveste la forma degli atti indicati nell'elenco di cui all'articolo 19, del Dlgs 546/1992. Al di là dell'ipotesi della Tia, si pensi ad esempio alle comunicazioni di irregolarità (cd avvisi bonari) che sono emesse nell'ambito delle procedure di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. La stessa Corte di Cassazione ha tuttavia ulteriormente precisato che laddove, in pendenza del ricorso contro l'atto atipico, il contribuente riceve l'atto impositivo tipizzato, è onere dello stesso impugnare quest'ultimo. In difetto, vale evidenziare, la pretesa tributaria si consolida e diventa definitiva. Qualora il contri-

bute provveda alla seconda impugnazione, sul primo procedimento, avviato a seguito del ricorso facoltativo, si determina una causa di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso deciso nell'ordinanza in commento, ciò è per l'appunto avvenuto a seguito della successiva notifica dell'avviso di accertamento Tia. Ma la medesima situazione si verifica, tornando all'esempio degli avvisi bonari, qualora dopo l'impugnazione di questi ultimi, il contribuente si veda notificare la cartella di pagamento. In tale eventualità, dunque, egli dovrà tempestivamente proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, a pena della definitività della cartella stessa.

Poiché l'orientamento della Corte sul punto appare consolidato, occorre prestare attenzione alle molteplici situazioni in cui lo stesso potrebbe trovare applicazione. Si faccia l'ulteriore caso dell'impugnazione della cartella di pagamento di cui si è venuti a conoscenza dalla lettura dell'estratto di ruolo. Si ipotizzi che il ricorso sia ammissibile perché il contribuente è in grado di dimostrare, ad esempio, che potrebbe subire l'esclusione da una procedura ad evidenza pubblica, a causa dei debiti tributari contenuti in cartella (articolo 12, Dpr 602/1973). Qualora, nelle more del contenzioso avente ad oggetto la cartella non notificata, il contribuente fosse raggiunto da un fermo amministrativo dei veicoli, che rientra tra gli atti impugnabili di cui al su citato art. 19, D. Lgs. 546/1992, sarà senz'altro consigliabile proporre ricorso anche avverso quest'ultimo provvedimento. Ciò, in quanto il fermo amministrativo (in realtà, il preavviso di fermo) è il primo atto impositivo tipico che viene correttamente notificato dopo la cartella. Il rischio concreto è infatti che, in mancanza di ricorso, il giudice possa ritenere consolidata la pretesa del Fisco.